

Codice A1617A

D.D. 24 febbraio 2025, n. 124

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in località Piana di Fervento e Garete nel Comune di Boccioleto (VC). Richiedente: Consorzio Madonna del Sasso (C.F. 91019840023).



ATTO DD 124/A1617A/2025

DEL 24/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in località Piana di Fervento e Garete nel Comune di Boccioleto (VC). Richiedente: Consorzio Madonna del Sasso (C.F. 91019840023).

Visti

l'istanza di autorizzazione presentata dal Consorzio Madonna del Sasso (C.F. 91019840023) in persona del Presidente Bertoli Piero, con sede in Boccioleto (VC), Via Roma n. 43, in data 30/03/2023 prot. n. 46962, per "Realizzazione di Pista Forestale, Pastorale e Tagliafuoco tra le Località Piana di Fervento e Garete in Comune di Boccioleto (VC)", nel territorio comunale di Boccioleto (VC), su superfici di cui al Foglio 15 mappali 1, 17, 20, 21 e al Foglio 23 mappali 9, 10, 104 del N.C.T. del Comune di Boccioleto, integrata con successiva documentazione in data 17/07/2023 prot. n. 145;

la nota prot. n. 50841 in data 06/04/2023 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;

il parere geologico favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico regionale Biella e Vercelli, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 06/02/2024 prot. n. 22325, allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il 05/04/2024, con l'entrata in vigore la legge regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024.", sono state apportate modifiche alla legge regionale n. 45 del 09 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 ", ed in particolare sono stati modificati i parametri soglia per l'attribuzione delle competenze delle funzioni autorizzative;

Preso atto che l'articolo 2 della l.r. 45/1989, testo coordinato, dispone che le funzioni autorizzative per interventi ed attività che comportino modificazione o trasformazione d'uso del suolo su aree non superiori a diecimila metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a cinquemila metri cubi, sono delegate ai Comuni nel cui territorio sono previsti i lavori e che l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, secondo le procedure dell'articolo 3;

Considerato che la l.r. 10/2024 di riordino dell'ordinamento regionale non ha previsto una norma transitoria per i procedimenti in essere, e che, pertanto, a far data dall'entrata in vigore della suddetta legge regionale, la Regione Piemonte, per tramite dei Settori Tecnici Piemonte Nord e Sud, non è più competente ad emettere il provvedimento per il rilascio dell'autorizzazione per interventi di trasformazione e modifica in area sottoposta a vincolo idrogeologico, che interessano superfici inferiori a 10.000 mq o per volumi di scavo inferiori a 5.000 mc;

Verificato che l'istanza suddetta prevedeva una superficie di intervento pari a 5.608 mq e un totale di movimenti terra pari a 3.421 mc, totalmente ricadenti in vincolo idrogeologico, si è provveduto a trasmettere al Comune di Boccioleto con nota prot. 112355 del 20/06/2024 la documentazione istruttoria già predisposta, utile al rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza;

Dato atto che, a seguito di una verifica puntuale degli elaborati grafici e tecnici, durante la successiva fase istruttoria, il Comune ha rilevato una maggiore volumetria dei movimenti terra rispetto a quanto dichiarato nell'istanza, il richiedente ha presentato alla Regione nuova istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 48/89, in data 07/10/2024 prot. n. 169468, per la "Realizzazione di nuova pista forestale, pastorale e tagliafuoco tra le Località Piana di Fervento e Garete in Comune di Boccioleto (VC)", sulle medesime superfici;

Vista la nota prot. n. 172322 in data 11/10/2024 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;

Esaminata la documentazione progettuale allegata all'istanza a firma dei tecnici incaricati geom. Gian Luca Pettinaroli, arch. Carlo Canna e dott. geol. Marco Zantonelli;

Preso atto

- del parere geologico espresso dal Settore Tecnico regionale Biella e Vercelli, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, in data 15/11/2024 prot. n. 193343, allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva che ai sensi della l.r. 45/89, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole alla sua realizzazione, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni già espresse e contenute nel parere rilasciato in data 06/02/2024, che vengono pienamente confermate;
- del parere redatto in data 18/02/2025 a firma dei funzionari, Dott. For. Bogo Guido e Dott. For. Furlan Giacomo, incaricati dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, allegato C al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati e al sopralluogo esperito in data 11/05/2023, finalizzati a verificare la compatibilità degli interventi proposti con

l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Boccioleto (VC) al Fg. part. 1, 17, 20 e 21 e al Fg. 23 part. 9, 10 e 104;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- l'opera comporta la trasformazione di una superficie di 5.608 mq (dei quali 5.074,00 mq in area boscata e 534 mq in area non boscata), e movimenti terra per un volume complessivo di 10.281 mc (di cui 8.347,48 mc per scavi e i restanti 1.933,52 mc per riporti), con una eccedenza di 6.413,96, come risulta nel citato elaborato "Calcolo dei volumi di scavi e riporti" aggiornato al luglio 2024;
- nell'area in esame non è stata rilevata la presenza di elementi aventi caratteristica di rarità sotto il profilo sia floristico, sia forestale;

Considerato che dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 45/1989, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza per l'esecuzione degli interventi in progetto;

Considerato che dalle caratteristiche, dimensioni e consistenza delle opere d'arte previste per il consolidamento delle scarpate, la viabilità proposta in progetto non è conforme alla Normativa Tecnica in materia di viabilità forestale, in quanto non sono rispettati i parametri di pendenza media ottimale previsti per tale tipologia di strada, né i raggi di curvatura minimi dei tornanti con riferimento a quanto indicato dalla Tabella allegata al DM 28 ottobre 2021 e pertanto l'opera in progetto non possa essere classificata come viabilità agro silvo – pastorale, come meglio dettagliato nel verbale forestale allegato C alla presente determinazione;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Consorzio Madonna del Sasso (C.F. 91019840023), con sede in Boccioleto (VC), Via Roma n. 43 – alla realizzazione degli interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in località Piana di Fervento e Garete nel Comune di Boccioleto (VC), su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei verbali geologico e forestale, redatti rispettivamente in data 06/02/2024, 15/11/2024 e 18/02/2025, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge

regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";

- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il Consorzio Madonna del Sasso (C.F. 91019840023), con sede in Boccioleto (VC), Via Roma n. 43 – alla realizzazione degli interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in località Piana di Fervento e Garete nel Comune di Boccioleto (VC), in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Boccioleto (VC) al Fg. part. 1, 17, 20 e 21 e al Fg. 23 part. 9, 10 e 104, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel verbale geologico redatto in data 06/02/2024, integralmente confermate nel successivo parere del 15/11/2024 e delle prescrizioni espresse nel parere forestale del 18/02/2025 e di seguito riportate:

Prescrizioni geologiche:

1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018 e della Circolare esplicativa 21 gennaio 2019 n. 7/CSLLPP e, in corso d'opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo coi disposti delle sopracitate disposizioni normative, soprattutto al fine di evitare la mobilitazione delle coltri detritiche in ogni fase realizzativa; tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità (compresa l'analisi delle relazioni geometriche tra scavi e strutture in varie aree interessate dalla realizzazione della pista), dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione; nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento e stabilizzazione, adeguatamente dimensionate; gli scavi dovranno essere opportunamente armati, ove necessario e tenuti aperti, in

via prudenziale, per tempi brevi ed in assenza di precipitazioni; un esito negativo delle verifiche di stabilità degli scavi nelle coltri detritiche potrebbe anche portare alla valutazione della revisione delle scelte progettuali (come ad es. un cambiamento nel tracciato);

2. qualora, in fase di scavo del fronte roccioso, si dovessero intercettare discontinuità con giaciture tali da generare scivolamenti planari e/o scivolamenti di cunei e/o ribaltamenti diretti occorrerà mettere in atto gli accorgimenti raccomandati dal tecnico incaricato al par. A.5 dell'elaborato 'Indagine geologica, geomorfologica e nivologica (elab. A), aggiornato ad ottobre 2023, ossia l'inserimento di idonee chiodature opportunamente dimensionate (o altri sistemi di protezione fissati con ancoraggi di dimensioni opportune) o, in alternativa, valutare la riduzione dell'inclinazione del fronte stesso fino all'angolo di sicurezza limite (che dovrà essere determinato caso per caso) e/o l'effettuazione di disaggi manuali;
3. dovranno essere scrupolosamente osservate le raccomandazioni contenute nell'elaborato 'Indagine geologica, geomorfologica e nivologica (elab. A) – Indagine geotecnica (elab. B)' a firma del dott. Geol. Marco Zantonelli, aggiornato ad ottobre 2023;
4. al progetto esecutivo dovrà essere allegato uno specifico disciplinare di manutenzione, con particolare attenzione all'indicazione della manutenzione annuale da realizzare ogni anno, prima dell'inizio della stagione di fruizione della pista; in particolare occorrerà prevedere un'ispezione dell'intero tracciato finalizzato all'esecuzione di tutte quelle operazioni di manutenzione, anche straordinaria, che dovessero rendersi necessarie al fine del ripristino delle condizioni minime di sicurezza;
5. le pendenze e le altezze dei fronti di scavo e di riporto dovranno essere adeguate alle caratteristiche geotecniche e/o geomeccaniche dei materiali e, comunque, mai superiori a quanto raccomandato nell'elaborato 'Indagine geologica, geomorfologica e nivologica (elab. A) – Indagine geotecnica (elab. B)' a firma del dott. geol. Marco Zantonelli, aggiornato ad ottobre 2023, realizzando contestualmente tutte le opere che risulteranno necessarie al fine di garantire un corretto assetto geostatico nel tempo, la sicurezza degli operatori e la corretta regimazione delle acque, evitando fenomeni di ristagno e/o smaltimento concentrato. Nell'esecuzione delle opere di scavo, siano queste in roccia che in materiale di copertura, dovrà essere posta particolare attenzione affinché il materiale movimentato non venga fatto rotolare a valle; lo stesso dovrà essere sistemato stabilmente e, se necessario, trattenuto con opportuni manufatti provvisori;
6. gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti; si dovrà eseguire un immediato inerbimento del terreno smosso al fine di evitare possibili dilavamenti e/o fluidificazioni; nelle porzioni di territorio in cui il terreno risulta coperto da cotico vegetale, la preparazione dello scavo dovrà essere eseguita previa asportazione di tale coltre superficiale e la sua momentanea messa in disparte. Il terreno vegetale dovrà essere successivamente utilizzato per completare il riprofilamento delle scarpate stradali e/o ritombamento dello scavo, al fine di recuperare dal punto di vista ambientale l'area dello scavo e quindi lo stato dei luoghi ed evitare, contemporaneamente, l'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno smosso;
7. il piano di posa delle fondazioni delle opere di sostegno in progetto potrà essere realizzato entro le coltri di copertura solo se la potenza e la portanza del deposito sono sufficienti, previa asportazione dello strato di alterazione superficiale, ricorrendo comunque per le opere di maggiore altezza, ove le condizioni geomorfologiche locali lo consentono, all'ancoraggio in profondità o all'utilizzo di fondazioni indirette mediante micropali intestati in roccia. Tuttavia, dove possibile, il piano fondale dovrà essere sempre poggiato ed ancorato direttamente al substrato roccioso, previo livellamento dello stesso, rimozione dello strato di alterazione superficiale e verifica delle caratteristiche geomeccaniche; si demanda pertanto al momento esecutivo la definitiva verifica dei terreni di fondazione, secondo quanto riportato al punto precedente;
8. a tergo delle opere di sostegno dovrà essere disposto del materiale granulare in modo tale da evitare l'insorgere di sovrappressioni idrauliche ad opera di acque interstiziali;
9. qualora, in corso d'opera, si verificano movimenti terra o riporti più significativi di quelli

indicati nel progetto e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento, anche di ingegneria naturalistica, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geomeccanici e geotecnici del caso da parte dei professionisti incaricati, atti a verificarne la loro stabilità; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del collaudo / certificato di regolare esecuzione. In fase esecutiva, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato negli elaborati geologici del progetto, dovrà essere comunicata al progettista di riferimento (geologo), per le rispettive competenze, il quale dovrà prevedere gli accorgimenti del caso;

10. il materiale di risulta dovrà essere opportunamente stoccato in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc); l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere smaltito nel rispetto della normativa vigente;
11. sia durante i lavori che al termine dei medesimi si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali al fine di impedire la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse, nonché realizzare adeguate opere antierosione ed inerbire prontamente le superfici denudate dagli sbancamenti. Pertanto dovranno essere realizzati sistemi di smaltimento delle acque superficiali provenienti sia dal versante sia dal sedime stradale;
12. in sede esecutiva e preparatoria di cantiere si ritiene opportuno procedere a rilievi geotecnici in situ, al fine di confrontare i valori dei parametri geotecnici stimati rispetto a quelli reali. Tali prove dovranno fare parte integrante del collaudo / certificato di regolare esecuzione;
13. il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra. Il taglio dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione delle opere, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità o in mancanza di viabilità il materiale legnoso dovrà essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del Regolamento Forestale;
14. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere; in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi e/o linee di drenaggio;
15. tutti gli scavi e i riporti e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi rapidamente inerbite al termine dei lavori; gli interventi in caso di mancato attecchimento dovranno essere ripetuti fino al definitivo inerbimento;
16. per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
17. il materiale di risulta e, in generale, tutti i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc); l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere smaltito nel rispetto della normativa vigente;
18. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi / riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
19. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella e Vercelli ed al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed in osservanza delle prescrizioni espresse dal presente parere.

Prescrizioni forestali:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione ex l.r. 45/1989 e smi. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
2. le scarpate di scavo devono essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte;
3. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione, in qualsiasi fase e circostanza, la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle, ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni. In particolare, gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali rilevati in sito, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti. Durante i lavori è altresì necessario prevedere un adeguato sistema di regimentazione provvisoria delle acque;
4. i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando in ogni caso l'impiego degli orizzonti limosi incontrati durante gli scavi; altresì va salvaguardata la cotica erbosa originaria, provvedendo laddove possibile a rimetterla in posto a lavori ultimati. Deve essere garantito il recupero del soprassuolo nelle aree interessate dai lavori attraverso operazioni di inerbimento con idrosemina od altra tecnica finalizzata allo scopo entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra, ripetuta nelle stagioni seguenti fino a che la nuova cotica erbosa non risulti pienamente affermata;
5. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati, compresi residui legnosi, rami e cimoli, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori, nonché essere allocati in via permanente sulle porzioni del pendio passibili in potenza di movimenti gravitativi o di fenomeni di valanga. Tali materiali non possono essere impiegati per imbottimenti e riempimenti vari nonché essere interrati al di sotto della infrastruttura viaria;
6. a seguito di ogni evento meteorologico particolarmente significativo, specie se causa di danni al territorio, il soggetto autorizzato è tenuto a proprie spese e sotto la propria responsabilità ad eseguire il controllo del tracciato viario, al fine di verificare l'eventuale necessità di interventi di manutenzione e di ripristino;
7. il soggetto autorizzato solleva da ogni responsabilità l'Amministrazione regionale ed i suoi Funzionari in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del medesimo di mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto attraverso la periodica manutenzione della viabilità forestale e del suo intorno circostante significativo. Il soggetto autorizzato è quindi tenuto a risolvere ogni situazione inattesa indotta dalla pista, di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante i luoghi, operando per tempo al fine di evitare che i difetti osservati possano evolvere ulteriormente. Qualora l'azione richieda l'esecuzione di lavori di rifacimento/rinforzo del costruito, il soggetto autorizzato deve ottenere preliminarmente una nuova espressione ai sensi della l.r. n. 45/1989 presentando istanza munita degli elaborati tecnici riferiti alle attività da attuare, mentre ciò non è dovuto nel caso di mera manutenzione dell'opera a condizione che non debbano essere aperte piste d'accesso o formate piazzole di lavoro mediante sbancamento o riporto di terreno, anche se a carattere temporaneo;
8. le aree a tergo delle opere di sostegno e di quelle ad esse assimilabili, che possono avere influenza sulla stabilità delle stesse, non dovranno essere interessate, sia in fase di costruzione sia di esercizio, da carichi (presenza di costruzioni, di depositi di materiale, di veicoli in transito, di apparecchi di sollevamento, ecc.) non compatibili con quelli considerati nelle verifiche di stabilità eseguite durante la progettazione. A tale scopo, in fase d'esercizio dovrà essere interdetto il transito ai veicoli con massa limite per asse superiore ai valori ammissibili definiti in fase di progettazione e specificati nella "Relazione di calcolo delle opere di sostegno (scegliere)"

aggiornata al luglio 2023, riportando tale limitazione su un apposito cartello ubicato all'inizio del tracciato.

Ai sensi dell'art. 8 della l.r. 45/1989, prima dell'inizio dei lavori, il richiedente è tenuto al versamento della cauzione prevista nella misura di € 1.121,60 (0,5608 ha x 2.000 euro/ha) a favore della Regione Piemonte tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione;

Ai sensi dell'art. 9 c. 1 e 3 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è tenuto, altresì, ad effettuare il rimboschimento previsto pari alla superficie non boscata trasformata o modificata o al versamento del corrispettivo aumentato del 20% e complessivamente pari ad € 216,90 (importo stabilito considerando una superficie minima di 0,10 ha ai sensi della circolare 3/AMB del 10/09/2018 pari a 0,1 ha x 2.169 euro/ha);

Trattandosi di intervento che costituisce trasformazione del bosco, come stabilito all'art. 19 c. 1, della l.r. n. 4/2009, il richiedente è tenuto ad effettuare, per la parte dell'intervento che interessa aree boscate (di superficie pari a 5.074,00 mq), la compensazione per la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 6, della l.r. 4/2009 e alla presentazione dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, in attuazione del comma 3 del citato art. 19 della l.r. 4/2009, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata. L'importo della compensazione dovrà essere determinato ai sensi della D.G.R. n. 23-4637 del 6/2/2017 e s.m.i., utilizzando la base di calcolo fissata dalla D.D. n. 230 del 4/4/2024 in 11.550,00 euro/ha.

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 5 anni. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;
- c) autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, in attuazione dell'art. 19 c. 3 della L.r. 4/2009, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile alla pagina del Sistema Informativo Forestale (SIFOR).

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli

tecnico.regionale.bi_vc@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

A: DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Protocollo (*) _____ / A1820C

SETTORE TECNICO PIEMONTE NORD – A1617A

Piazza Piemonte 1

Classificazione **013.160.070 - 1000/2023C/A1800A**

10127 Torino

Fascicolo (*) **metadati riportati nella segnatura
informatica di protocollo**

*Comunicazione trasmessa mediante PEC o in
cooperazione applicativa, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs.
82/2005 e ss.mm.ii.*

Oggetto: **L.R. 45/1989 e ss.mm.ii. Istanza di autorizzazione per interventi sottoposti a vincolo idro-geologico.**

Realizzazione di pista forestale, pastorale e tagliafuoco tra le Località Piana di Fervento e Garete in comune di Boccioleto (VC).

Richiedente: Consorzio Madonna del Sasso.

PARERE GEOLOGICO DI COMPETENZA.

In riferimento all'istruttoria di cui all'oggetto, facendo seguito alla comunicazione di codesto Settore Tecnico Piemonte Nord con nota prot. n. 156972/A1617A del 10.11.2023, pervenuta in data 10.11.2023 al prot. n. 48260/A1820C di questo Ufficio, relativa alla disponibilità degli elaborati integrativi nella cartella condivisa di Direzione, predisposta a seguito della richiesta integrazioni formulata da questo Ufficio con nota prot. n. 39404/A1820C del 18/09/2023,

preso visione degli stessi a firma del tecnico incaricato dott. geol. Marco Zantonelli, datati maggio ed ottobre 2023,

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45;

VISTA la legge regionale 26/04/2000, n. 44, art. 64;

VISTA la legge regionale 08/07/2008, n. 23;

VISTA la legge regionale 10/02/2009, n. 4, art. 19;

VISTA la Circolare P.G.R. n. 3/AMB del 31/08/2018;

RILEVATO che l'intervento in esame prevede la realizzazione di un tratto di pista forestale di lunghezza pari a 1.400 metri lungo il versante in destra orografica del Torrente Sermenza,

VISTE le considerazioni geologiche, geomorfologiche, nivologiche e la caratterizzazione geotecnica dei terreni riportate nell'elaborato 'Indagine geologica, geomorfologica e nivologica (elab. A) – Indagine geotecnica (elab. B)' a firma del dott. geol. Marco Zantonelli, aggiornato ad ottobre 2023,

CONSIDERATO che nell'area in esame *'non sono presenti dissesti valanghivi censiti nel settore'*,

Via F.lli Ponti, 24
13100 Vercelli
Tel. 0161.283111

Via Quintino Sella, 12
13900 Biella
Tel. 015.8551511

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00022325 del 06/02/2024 - Partenza: AOO A1800A, N. Prot. 00006006 del 06/02/2024



PRESO ATTO che il decorso del tracciato della pista interessa un settore di frana attiva, censita nel vigente strumento urbanistico come "frana per saturazione e fluidificazione della copertura detritica" FA9, e che *'Le verifiche aggiuntive condotte nel settore a suo tempo interessato dagli effetti della frana corticale hanno evidenziato che le opere in progetto non comporteranno aggravi della stabilità. D'altro canto gli effetti del dilavamento del pendio hanno unicamente determinato l'allontanamento delle coltri superficiali, mettendo pressoché a nudo le coltri detritiche a grossi blocchi, la cui presenza gioca a favore della stabilità generale.'*

CONSIDERATO che in corrispondenza di alcuni dei fronti di scavo in roccia, dove è possibile il verificarsi di scivolamenti planari, a cunei e ribaltamenti diretti (rif. par. A.5 dell'elab. A), è prevista la realizzazione di chiodature per garantire la solidarizzazione dell'ammasso roccioso fratturato,

VISTI gli esiti delle verifiche di stabilità dei pendii eseguite nelle condizioni morfologiche maggiormente significative in termini di rappresentatività e nella configurazione di progetto, nonché in alcune sezioni ricadenti entro il perimetro di frana attiva FA9 innanzi indicata (nelle configurazioni Stato di fatto / Stato di progetto) ed, in particolare: *'Gli esiti delle verifiche testimoniano pertanto che, in relazione alle favorevoli condizioni geolitologiche e del conseguente valido contributo alla stabilità offerto da parte dei terreni presenti, in relazione alle opere di sostegno adottate, il pendio presenterà, nei diversi settori esaminati, a seguito degli interventi, le opportune condizioni di stabilità previste per Legge (D.M. 17/01/2018).'*

VISTO l'atto liberatorio predisposto dal Consorzio Madonna del Sasso proponente relativo all'esonero di responsabilità della Regione Piemonte e dei suoi funzionari in ordine ad eventuali futuri danni a cose e persone derivanti dalla presenza di dissesti a pericolosità elevata e molto elevata (Ebl e Fa) nell'area oggetto dell'intervento,

CONSIDERATO che dall'esame degli elaborati geologici non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.R. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

esprime, sotto l'aspetto idrogeologico di competenza, a termine del disposto di cui all'art. 4 della Circolare P.G.R. n. 3/AMB del 31/08/2018, **parere favorevole** ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 09.08.1989, n. 45, in ordine alle modificazioni / trasformazioni del suolo relative al progetto di realizzazione di una pista forestale, pastorale e tagliafuoco tra le Località Piana di Fervento e Garete in comune di Boccioleto (VC) sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, con le seguenti prescrizioni:

1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018 e della Circolare esplicativa 21 gennaio 2019 n. 7/CSLLPP e, in corso d'opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo coi disposti delle sopracitate disposizioni normative, soprattutto al fine di evitare la mobilitazione delle coltri detritiche in ogni fase realizzativa; tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità (compresa l'analisi delle relazioni geometriche tra scavi e strutture in varie aree interessate dalla realizzazione della pista), dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione; nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento e



stabilizzazione, adeguatamente dimensionate; gli scavi dovranno essere opportunamente armati, ove necessario e tenuti aperti, in via prudenziale, per tempi brevi ed in assenza di precipitazioni; un esito negativo delle verifiche di stabilità degli scavi nelle coltri detritiche potrebbe anche portare alla valutazione della revisione delle scelte progettuali (come ad es. un cambiamento nel tracciato);

2. qualora, in fase di scavo del fronte roccioso, si dovessero intercettare discontinuità con giaciture tali da generare scivolamenti planari e/o scivolamenti di cunei e/o ribaltamenti diretti occorrerà mettere in atto gli accorgimenti raccomandati dal tecnico incaricato al par. A.5 dell'elaborato 'Indagine geologica, geomorfologica e nivologica (elab. A), aggiornato ad ottobre 2023, ossia l'inserimento di idonee chiodature opportunamente dimensionate (o altri sistemi di protezione fissati con ancoraggi di dimensioni opportune) o, in alternativa, valutare la riduzione dell'inclinazione del fronte stesso fino all'angolo di sicurezza limite (che dovrà essere determinato caso per caso) e/o l'effettuazione di disaggi manuali;
3. dovranno essere scrupolosamente osservate le raccomandazioni contenute nell'elaborato 'Indagine geologica, geomorfologica e nivologica (elab. A) – Indagine geotecnica (elab. B)' a firma del dott. geol. Marco Zantonelli, aggiornato ad ottobre 2023,
4. al progetto esecutivo dovrà essere allegato uno specifico disciplinare di manutenzione, con particolare attenzione all'indicazione della manutenzione annuale da realizzare ogni anno, prima dell'inizio della stagione di fruizione della pista; in particolare occorrerà prevedere un'ispezione dell'intero tracciato finalizzato all'esecuzione di tutte quelle operazioni di manutenzione, anche straordinaria, che dovessero rendersi necessarie al fine del ripristino delle condizioni minime di sicurezza;
5. le pendenze e le altezze dei fronti di scavo e di riporto dovranno essere adeguate alle caratteristiche geotecniche e/o geomeccaniche dei materiali e, comunque, mai superiori a quanto raccomandato nell'elaborato 'Indagine geologica, geomorfologica e nivologica (elab. A) – Indagine geotecnica (elab. B)' a firma del dott. geol. Marco Zantonelli, aggiornato ad ottobre 2023, realizzando contestualmente tutte le opere che risulteranno necessarie al fine di garantire un corretto assetto geostatico nel tempo, la sicurezza degli operatori e la corretta regimazione delle acque, evitando fenomeni di ristagno e/o smaltimento concentrato. Nell'esecuzione delle opere di scavo, siano queste in roccia che in materiale di copertura, dovrà essere posta particolare attenzione affinché il materiale movimentato non venga fatto rotolare a valle; lo stesso dovrà essere sistemato stabilmente e, se necessario, trattenuto con opportuni manufatti provvisori;
6. gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti; si dovrà eseguire un immediato inerbimento del terreno smosso al fine di evitare possibili dilavamenti e/o fluidificazioni; nelle porzioni di territorio in cui il terreno risulta coperto da cotico vegetale, la preparazione dello scavo dovrà essere eseguita previa asportazione di tale coltre superficiale e la sua momentanea messa in disparte. Il terreno vegetale dovrà essere successivamente utilizzato per completare il riprofilamento delle scarpate stradali e/o ritombamento dello scavo, al fine di recuperare dal punto di vista ambientale l'area dello scavo e quindi lo stato dei luoghi ed evitare, contemporaneamente, l'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno smosso;
7. il piano di posa delle fondazioni delle opere di sostegno in progetto potrà essere realizzato entro le coltri di copertura solo se la potenza e la portanza del deposito sono sufficienti, previa asportazione dello strato di alterazione superficiale, ricorrendo comunque per le opere di maggiore altezza, ove le condizioni geomorfologiche locali lo consentono, all'ancoraggio in profondità o all'utilizzo di fondazioni indirette mediante micropali intestati in roccia. Tuttavia, **dove possibile, il piano fondale dovrà essere sempre poggiato ed ancorato direttamente al substrato roccioso**, previo livellamento dello stesso, rimozione dello strato di alterazione superficiale e verifica delle caratteristiche geomeccaniche; si demanda pertanto al momento esecutivo la definitiva verifica dei terreni di fondazione, secondo quanto riportato al punto precedente;
8. a tergo delle opere di sostegno dovrà essere disposto del materiale granulare in modo tale da evitare l'insorgere di sovrappressioni idrauliche ad opera di acque interstiziali;



9. qualora, in corso d'opera, si verificano movimenti terra o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento, anche di ingegneria naturalistica, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geomeccanici e geotecnici del caso da parte dei professionisti incaricati, atti a verificarne la loro stabilità; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del collaudo / certificato di regolare esecuzione. In fase esecutiva, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato negli elaborati geologici del progetto, dovrà essere comunicata al progettista di riferimento (geologo), per le rispettive competenze, il quale dovrà prevedere gli accorgimenti del caso;
10. il materiale di risulta dovrà essere opportunamente stoccato in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc); l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere smaltito nel rispetto della normativa vigente;
11. sia durante i lavori che al termine dei medesimi si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali al fine di impedire la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse, nonché realizzare adeguate opere antierosione ed inerbire prontamente le superfici denudate dagli sbancamenti. Pertanto dovranno essere realizzati sistemi di smaltimento delle acque superficiali provenienti sia dal versante sia dal sedime stradale;
12. in sede esecutiva e preparatoria di cantiere si ritiene opportuno procedere a rilievi geotecnici in situ, al fine di confrontare i valori dei parametri geotecnici stimati rispetto a quelli reali. Tali prove dovranno fare parte integrante del collaudo / certificato di regolare esecuzione;
13. il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra. Il taglio dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione delle opere, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità o in mancanza di viabilità il materiale legnoso dovrà essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del Regolamento Forestale;
14. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimoli in canali e corsi d'acqua in genere; in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi e/o linee di drenaggio;
15. tutti gli scavi e i riporti e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi rapidamente inerbite al termine dei lavori; gli interventi in caso di mancato attecchimento dovranno essere ripetuti fino al definitivo inerbimento;
16. per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
17. il materiale di risulta e, in generale, tutti i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc); l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere smaltito nel rispetto della normativa vigente;
18. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi / riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
19. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella e Vercelli ed al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed in osservanza delle prescrizioni espresse dal presente parere.



Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Si specifica, altresì, che il presente parere concerne esclusivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L.R. 45/1989, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto e **non** si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, **né** all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Relativamente all'interferenza con il dissesto segnalato lungo il tracciato della pista, constatato che il soggetto attuatore è a conoscenza del rischio ivi gravante, il presente verbale si intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale e dei suoi funzionari in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dai dissesti segnalati.

A titolo consultivo si invita comunque il Consorzio richiedente a valutare i seguenti aspetti:

- chiusura della pista nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteoidrologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico ed idraulico con **livelli di allerta arancione-rosso**; inoltre, prima della riapertura, ispezione dell'intero tracciato come indicato nello specifico disciplinare di manutenzione;
- qualora il Consorzio valutasse l'apertura della pista anche nel periodo invernale, in caso di conclamato rischio valanghe individuato dai Bollettini A.I.NE.VA. o da valutazioni locali, dovrà comunque predisporre la chiusura dell'infrastruttura medesima; inoltre, prima di procedere alla riapertura occorrerà prevedere, sentita la Commissione Locale Valanghe, un'ispezione finalizzata all'esecuzione di tutte quelle operazioni di manutenzione, anche straordinarie, che dovessero rendersi necessarie al fine del ripristino delle condizioni minime di sicurezza.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile

(Ing. Roberto CRIVELLI)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20,
comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005)

Il funzionario referente:

Milena Baldizzone

0161.261754 – 335.1718890

milena.baldizzone@regione.piemonte.it



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli*

*tecnico.regionale.bi_vc@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

A: DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Protocollo (*) _____ / A1820C

SETTORE TECNICO PIEMONTE NORD – A1617A

Classificazione **013.160.070 - 1000/2023C/A1800A**

Piazza Piemonte 1

10127 Torino

Fascicolo (*) **metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo**

Comunicazione trasmessa mediante PEC o in cooperazione applicativa, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Oggetto: **L.R. 45/1989 e ss.mm.ii. Istanza di autorizzazione per interventi sottoposti a vincolo idro-geologico.**

Richiedente: Consorzio Madonna del Sasso.

Realizzazione di pista forestale, pastorale e tagliafuoco tra le Località Piana di Fervento e Garete in comune di Boccioleto (VC).

RICONFERMA PARERE GEOLOGICO DI COMPETENZA.

In riscontro alla nota di codesto Settore Tecnico Piemonte Nord prot. n. 172324/A1617A del 11.10.2024, pervenuta in data 14.10.2024 al prot. n. 47727/A1820C di questo Ufficio, relativa alla richiesta di **nuovo** parere geologico di competenza in merito alla compatibilità dell'intervento in oggetto,

PRESO VISIONE della documentazione tecnica messa a disposizione nella cartella condivisa di Direzione a firma dei tecnici incaricati geom. Gian Luca Pettinaroli, arch. Carlo Canna e dott. geol. Marco Zantonelli,

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45;

VISTA la legge regionale 26/04/2000, n. 44, art. 64;

VISTA la legge regionale 08/07/2008, n. 23;

VISTA la legge regionale 10/02/2009, n. 4, art. 19;

VISTA la Circolare P.G.R. n. 3/AMB del 31/08/2018;

RICHIAMATO integralmente il parere geologico di competenza rilasciato da questo Settore ai sensi della L.R. 45/1989 emesso con nota prot. 6006/A1820C del 06.02.2024,

RILEVATO che le uniche modifiche intercorse rispetto ai precedenti elaborati tecnici datati maggio ed ottobre 2023 (e sui quali questo Settore si era espresso con la nota sopra indicata) riguardano unicamente le quantità di scavi e riporti (come tra l'altro dichiarato nella nota di accompagnamento al progetto datata 03.10.2024 a firma dei tecnici arch. Carlo Canna e geom. Gianl Luca Pettinaroli) ed hanno comportato la revisione delle

*Via F.lli Ponti, 24
13100 Vercelli
Tel. 0161.283111*

*Via Quintino Sella, 12
13900 Biella
Tel. 015.8551511*

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00193343 del 15/11/2024



tavole nn. 03 'Planimetria generale dell'opera', 04 'Sezioni di progetto' e 09 'Profilo longitudinale', aggiornate a marzo 2024,

SI RICONFERMA integralmente il parere geologico di competenza rilasciato in data 06.02.2024 con nota prot. 6006/A1820C.

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile

(Ing. Roberto CRIVELLI)

*(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20,
comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005)*

Il funzionario referente:

Milena Baldizzone

0161.261754 – 335.1718890

milena.baldizzone@regione.piemonte.it

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici.

Istanza di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico in località Piana di Fervento e Garete nel Comune di Boccioleto (VC)

Richiedente: Consorzio Madonna del Sasso (C.F. 91019840023)

PARERE ISTRUTTORIO FORESTALE

I sottoscritti Funzionari della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, dott. for. Guido Bogo e dott. for. Giacomo Furlan, incaricati dalla Responsabile del Settore Tecnico Piemonte Nord, dott.ssa for. Elena Fila Mauro, dell'istruttoria tecnica forestale dell'istanza pervenuta in data 07/10/2024, protocollo in ingresso n. 169468, presentata dal Consorzio Madonna del Sasso (C.F. 91019840023) con sede presso il Comune di Boccioleto in Via Roma, 43 a Boccioleto (VC), volta ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione del progetto denominato "Pista forestale, pastorale e tagliafuoco tra le località Piana di Fervento e Garete" in Comune di Boccioleto, su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici.

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" e s.m.i.;
- l'art. 8 della legge regionale 4 aprile 2024 n.10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.D. n. 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7.";
- l'art. 63 e l'art. 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ";

- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- il D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- il DM 28 ottobre 2021 "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. 20 settembre 2011 n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4";
- la D.G.R. n. 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017";
- la predetta istanza protocollo n. 169468 del 07/10/2024, presentata dal Consorzio Madonna del Sasso (C.F. 91019840023), volta ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di una "Pista forestale, pastorale e tagliafuoco tra le località Piana di Fervento e Garete" in Comune di Boccioleto, su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;
- la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 172322 del 11/10/2024;
- la richiesta di integrazioni prot. n. 203055 del 2/12/2024;
- le integrazioni pervenute in data 23/1/2025 con nota prot. n. 10216;
- la precedente istanza di richiesta di autorizzazione l.r.45/1989 e s.m.i., protocollo n. 46962 del 30/03/2023, e i relativi allegati presentata dal medesimo Consorzio riguardante la realizzazione della stessa opera;
- il parere forestale formulato in data 07/05/2024 nell'ambito dell'istruttoria dell'istanza di cui al precedente punto, trasmesso al Comune di Boccioleto alla luce delle modifiche alle competenze delle funzioni autorizzative della l.r. 45/1989 e s.m.i. introdotte con la legge regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024*".

Vista la documentazione progettuale allegata all'istanza protocollo n. 169468 del 07/10/2024, conservata agli atti, ed in particolare:

- la Relazione illustrativa dell'intervento del dicembre 2022, redatte dall'Arch. Carlo Canna, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli alla Sez. A/a n. 214, e dal Geom. Gian Luca Pettinaroli, iscritto al Collegio dei Geometri del Verbano Cusio Ossola al n. 670;
- la Relazione forestale del 5 dicembre 2022, redatta dal dott. for. Marco Carnisio, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Vercelli al n. 138;
- la Relazione forestale - integrazioni del 9 gennaio 2025, redatta dal predetto dott. for. Marco Carnisio;

- l'elaborato "Indagine geologica, geomorfologica e nivologica (elab. A) - Indagine geotecnica (elab. B)" dell'ottobre 2023 a firma del dott. Geol. Marco Zantonelli, iscritto all'Ordine regionale dei Geologi del Piemonte alla Sez. A n. 175;
- la Relazione di calcolo delle opere di sostegno (scogliere) aggiornata al luglio 2023, a firma dell'Arch. Carlo Canna, del Geom. Gian Luca Pettinaroli, del Geol. Marco Zantonelli e dall'Ing. Paolo Laveroni (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli alla Sez A n. 899);
- il profilo longitudinale (Tavola n. 09 – integrazioni marzo 2024) a firma dei suddetti progettisti;
- l'elaborato "Calcoli dei volumi di scavi e riporti" aggiornato al luglio 2024 a firma dei suddetti progettisti;
- la nota di accompagnamento del 3/10/2024 alla citata istanza di autorizzazione l.r.45/1989;
- gli altri elaborati tecnici e cartografici allegati all'istanza.

Premesso che:

- l'intervento ricade nelle particelle censite al NCT del Comune di Boccioleto, foglio 15 - particelle 1, 17, 20 e 21 e foglio 23 - particelle 9, 10 e 104;
- gli interventi ricadono interamente in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici e sono soggetti ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della l.r. 45/1989. La competenza autorizzativa è in capo alla Regione Piemonte come stabilito dall'art. 2 della stessa legge, come modificata dalla legge regionale n. 10 del 04 aprile 2024;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- in base agli elaborati progettuali l'opera proposta consisterebbe in una "pista forestale, pastorale e tagliafuoco" con le seguenti caratteristiche:
 - il tracciato si sviluppa per una lunghezza di 1290 m dalla località piana di Fervento alla località La Garete, sul versante montano in sponda destra del torrente Sermenza, in area quasi interamente boscata, e presenta 4 tornanti;
 - la pendenza del tracciato è compresa tra il 9% e il 13%, come dichiarato nella Relazione illustrativa del dicembre 2022, mentre nell'elaborato Indagine Geotecnica dell'ottobre 2023 si specifica che il tracciato ha una pendenza media del 13% circa;
 - dalle sezioni rappresentate nella Tavola 04 del marzo 2024 "*Sezioni di Progetto*" il tracciato è caratterizzato da una carreggiata di larghezza pari a 3,00 m, da una cunetta longitudinale a monte di 0,5 m (profonda 0,35 m) e da una banchina a valle di 0,5 m;
 - il fondo stradale è previsto in misto granulare anidro con uno spessore pari a 30 cm compattato, con una finitura soprastante realizzata mediante uno strato di pietrisco, di idonea pezzatura, di spessore di 7 cm. Il piano viabile avrà principalmente pendenza trasversale del 3% verso monte ove è presente la cunetta longitudinale per la raccolta delle acque, e se non presente la cunetta del 3% verso valle per permettere la naturale estrazione delle acque meteoriche dalla carreggiata;

- come indicato nella relazione geologica paragrafo A.1.1 *“il versante in esame è caratterizzato da una considerevole pendenza, nella maggior parte maggiore dell’80%”*;
- sono previsti muri di contenimento delle scarpate a monte e a valle del tracciato, realizzati con “scogliere” in massi di provenienza da cave locali;
- al fine della regimazione delle acque superficiali, oltre alla suddetta cunetta longitudinale, nell’elaborato grafico Tavola 03 - integrazioni marzo 2024 *“Planimetria generale dell’opera”* sono previste le canalette trasversali;
- dal citato elaborato grafico Tavola 03 tutti e quattro i tornanti in progetto risultano avere un raggio di curvatura pari a 6 m;
- sono previste due piazzole di scambio ed al termine del tracciato una piazzola di inversione di larghezza pari a 22,5 m;
- in merito alla determinazione dei sovraccarichi e dei limiti di transitabilità, la “Relazione di calcolo delle opere di sostegno (scogliere)” aggiornata al luglio 2023 riporta che per il dimensionamento dei manufatti *“È stato considerato un sovraccarico variabile, in corrispondenza del piano stradale, pari a 5.00 kN/mq. Secondo il p.to 3.1.4 delle NTC2018 (DM 17 gennaio 2018), tale sovraccarico (Cat. G) corrisponde ad Aree per traffico e parcheggio di veicoli medi (peso a pieno carico compreso fra 30 kN e 160 kN), quali rampe d’accesso, zone di carico e scarico merci. Pertanto il transito dovrà essere consentito a veicoli con massa a pieno carico non superiore a 16 t”*;
- l’opera comporta la trasformazione di una superficie di 5.608 m² (dei quali 5.074,00 m² in area boscata e 534 m² in area non boscata), e movimenti terra per un volume complessivo di 10.281 m³ (di cui 8.347,48 m³ per scavi e i restanti 1.933,52 m³ per riporti), con una eccedenza di 6.413,96, come risulta nel citato elaborato “Calcolo dei volumi di scavi e riporti” aggiornato al luglio 2024.

Considerato che, per quanto riguarda gli aspetti forestali:

- la pista in progetto si sviluppa seguendo il tracciato di una mulattiera partendo dal fondovalle ai margini di una radura nel primo tratto (per una lunghezza di 230 m circa), attraversa poi un bosco di neoformazione (Acero tiglio frassineto – AF50X), un piccolo rimboschimento di abete rosso, e attraversa, seguendo l’andamento dell’attuale mulattiera, un esteso rimboschimento a prevalenza di abete bianco dove sono presenti numerose piante schiantate risalenti ad un evento del 2017. Al di sopra di quest’ultimo rimboschimento, all’incirca dopo il terzo tornante in progetto, si sviluppa un’abetina oligotrofica mesalpica con faggio;
- la realizzazione del tracciato, che si snoda in gran parte in bosco, comporta il taglio e l’esbosco di 134 esemplari di alberi ad alto fusto, prevalentemente di abete bianco;
- nell’area in esame non è stata rilevata la presenza di elementi aventi caratteristica di rarità sotto il profilo sia floristico, sia forestale;

- dalla Relazione forestale - integrazioni del 9 gennaio 2025 risulta la realizzazione dei necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso la semina di vegetazione erbacea sulle scarpate, previo posa di georete in fibre naturali, la posa di palizzate vive nei riporti a valle e , infine, l'inverdimento con tale delle scogliere di massi a valle;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 45/1989, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza per l'esecuzione degli interventi in progetto.

Considerato inoltre che:

- il tracciato, di sviluppo complessivo pari a 1.290 m, è caratterizzato dalla presenza di un totale stimato di circa 1.400 m di opere di sostegno (scogliere in massi a monte e valle) con altezze importanti (altezza massima fino a 6 metri per singolo manufatto e altezza media pari a 3,72 m, determinata facendo la media aritmetica della sommatoria delle altezze delle scogliere a monte e a valle per ciascuna sezione), mentre i tratti completamente privi di opere di sostegno sia a monte che a valle (comprensivi del tratto con la piazzola di inversione) sono limitati a circa 200 m (pari a circa il 15,5% del tracciato);
- è prevista la realizzazione di una massicciata con spessore pari a 30 cm ed uno strato di usura di spessore di 7 cm;
- in base alle considerazioni di cui ai punti precedenti, la viabilità in progetto sarebbe da classificare come "strada forestale" ai sensi dell'art. 49 del Regolamento Forestale regionale, in quanto le "piste forestali", disciplinate dall'art. 50 del medesimo Regolamento, sono caratterizzate *"per un'estrema semplicità costruttiva dato il loro utilizzo non continuativo, per l'assenza della massicciata e di uno strato di usura. Il consolidamento delle scarpate, la regimazione delle acque meteoriche e gli attraversamenti sono assicurati con consone sistemazioni del terreno e manufatti semplici"*. Tale impostazione è riportata anche nella Tabella allegata al più recente DM 28 ottobre 2021, che per le piste prevede la realizzazione di opere d'arte *"Saltuarie"*, precisando *"Solo in casi eccezionali per il contenimento dell'erosione e la stabilità dei versanti al traffico veicolare specializzato, pedonale e animale"*;
- più propriamente, la viabilità in progetto sulla sola base della larghezza della carreggiata (3 m, oltre alla banchina e alla cunetta longitudinale) sarebbe da classificare come "strada camionabile secondaria" ai sensi del Regolamento Forestale e, "strada forestale di secondo livello" ai sensi del citato DM 28 ottobre 2021;

Rilevato che:

- dall'analisi del profilo longitudinale, sulla scorta dei dati riportati nella "Tavola 09 integrazioni marzo 2024", la pendenza media risulta pari a 11,84%. Tale valore risulta in linea con i parametri contenuti nella Relazione illustrativa del dicembre 2022 e nell'elaborato Indagine Geotecnica dell'ottobre 2023;

- l'art. 49, comma 6 del Regolamento Forestale e la Tabella allegata al DM 28 ottobre 2021 prescrivono che le strade forestali abbiano una pendenza media ottimale compresa fra il 3 e l'8 per cento;
- il raggio di curvatura dei tornanti (6 m) è coerente con la prescrizione di cui all'art. 49, comma 5 del Regolamento Forestale, ma è inferiore a quanto previsto dalla citata Tabella allegata al DM 28 ottobre 2021 che pertanto prevale sulle disposizioni del predetto Regolamento;
- il carico d'esercizio utilizzato per il dimensionamento delle opere di sostegno (pari a 5.00 kN/mq) risulta inferiore a quello impiegato in altri progetti analoghi (variabile da 10 a 20 kN/mq) a quello in esame agli atti dello scrivente Settore, motivo per cui si ritiene di confermare la prescrizione di divieto di transito ai veicoli con massa limite per asse superiore ai valori ammissibili in fase di progettazione specificata nella "Relazione di calcolo delle opere di sostegno (scogliere)" aggiornata al luglio 2023;
- stante le caratteristiche, le dimensioni e la consistenza delle opere d'arte previste per il consolidamento delle scarpate, la viabilità proposta in progetto non è conforme alla predetta Normativa Tecnica in materia di viabilità forestale, in quanto non sono rispettati i parametri di pendenza media ottimale previsti per tale tipologia di strada, né i raggi di curvatura minimi dei tornanti con riferimento a quanto indicato dalla Tabella allegata al DM 28 ottobre 2021;

Ritenuto che, in considerazione di quanto sopra esposto, in base ai parametri stabiliti dal DM 28 ottobre 2021, l'opera in progetto non possa essere classificata come viabilità agro silvo - pastorale e pertanto:

- prima dell'inizio dei lavori, il richiedente è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della l.r. 45/1989 nella misura di € 1.121,60 (0,5608 ha x 2.000 euro/ha);
- il richiedente dovrà effettuare, per la parte dell'intervento che interessa aree non boscate, il rimboschimento di una superficie pari a quella trasformata o modificata come previsto dall'art. 9, comma 1 della l.r. n. 45/1989, oppure provvedere al versamento del corrispettivo aumentato del 20% e complessivamente pari ad € 216,90 (importo stabilito considerando una superficie minima di 0,10 ha ai sensi della circolare 3/AMB del 10/09/2018 pari a 0,1 ha x 2.169 euro/ha), come previsto dal comma 3 del citato art. 9 della l.r. 45/1989;
- trattandosi di intervento che costituisce trasformazione del bosco come stabilito all'art. 19, comma 1, della l.r. n. 4/2009, il richiedente è tenuto ad effettuare, per la parte dell'intervento che interessa aree boscate (di superficie pari a 5.074,00 mq), la compensazione per la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 6, della l.r. 4/2009 e alla presentazione dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, in attuazione del comma 3 del citato art. 19 della l.r. 4/2009, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata. L'importo della compensazione dovrà essere determinato ai sensi della D.G.R. n. 23-4637 del 6/2/2017 e s.m.i., utilizzando la base di calcolo fissata dalla D.D. n. 230 del 4/4/2024 in 11.550,00 euro/ha.

Tutto ciò premesso i sottoscritti Funzionari ritengono che il progetto proposto, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco nell'area in esame, e sotto il profilo tecnico, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati e nelle successive integrazioni, ed esprimono parere favorevole al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 e s.m.i., la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione delle superfici meglio individuate nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati all'istanza, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione ex l.r. 45/1989 e s.m.i. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- le scarpate di scavo devono essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte;
- in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione, in qualsiasi fase e circostanza, la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisoriati più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle, ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni. In particolare, gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali rilevati in sito, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti. Durante i lavori è altresì necessario prevedere un adeguato sistema di regimentazione provvisoria delle acque;
- i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando in ogni caso l'impiego degli orizzonti limosi incontrati durante gli scavi; altresì va salvaguardata la cotica erbosa originaria, provvedendo laddove possibile a rimetterla in posto a lavori ultimati. Deve essere garantito il recupero del soprassuolo nelle aree interessate dai lavori attraverso operazioni di inerbimento con idrosemina od altra tecnica finalizzata allo scopo entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra, ripetuta nelle stagioni seguenti fino a che la nuova cotica erbosa non risulti pienamente affermata;
- i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati, compresi residui legnosi, rami e cimali, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori, nonché essere allocati in via permanente sulle porzioni del pendio passibili in potenza di movimenti gravitativi o di fenomeni di valanga. Tali materiali non possono essere impiegati per imbottimenti e riempimenti vari nonché essere interrati al di sotto della infrastruttura viaria;

- a seguito di ogni evento meteorologico particolarmente significativo, specie se causa di danni al territorio, il soggetto autorizzato è tenuto a proprie spese e sotto la propria responsabilità ad eseguire il controllo del tracciato viario, al fine di verificare l'eventuale necessità di interventi di manutenzione e di ripristino;
- il soggetto autorizzato solleva da ogni responsabilità l'Amministrazione regionale ed i suoi Funzionari in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del medesimo di mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto attraverso la periodica manutenzione della viabilità forestale e del suo intorno circostante significativo. Il soggetto autorizzato è quindi tenuto a risolvere ogni situazione inattesa indotta dalla pista, di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante i luoghi, operando per tempo al fine di evitare che i difetti osservati possano evolvere ulteriormente. Qualora l'azione richieda l'esecuzione di lavori di rifacimento/rinforzo del costruito, il soggetto autorizzato deve ottenere preliminarmente una nuova espressione ai sensi della l.r. n. 45/1989 presentando istanza munita degli elaborati tecnici riferiti alle attività da attuare, mentre ciò non è dovuto nel caso di mera manutenzione dell'opera a condizione che non debbano essere aperte piste d'accesso o formate piazzole di lavoro mediante sbancamento o riporto di terreno, anche se a carattere temporaneo;
- le aree a tergo delle opere di sostegno e di quelle ad esse assimilabili, che possono avere influenza sulla stabilità delle stesse, non dovranno essere interessate, sia in fase di costruzione sia di esercizio, da carichi (presenza di costruzioni, di depositi di materiale, di veicoli in transito, di apparecchi di sollevamento, ecc.) non compatibili con quelli considerati nelle verifiche di stabilità eseguite durante la progettazione. A tale scopo, in fase d'esercizio dovrà essere interdetto il transito ai veicoli con massa limite per asse superiore ai valori ammissibili definiti in fase di progettazione e specificati nella "Relazione di calcolo delle opere di sostegno (scogliere)" aggiornata al luglio 2023, riportando tale limitazione su un apposito cartello ubicato all'inizio del tracciato.

Il presente parere non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Torino, 18/2/2025

Visto
La Responsabile del Settore
Dott.ssa Elena Fila Mauro

I Funzionari incaricati

Dott. For. Guido Bogo



Dott. For. Giacomo Furlan

